

## PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

### Indennità accompagnamento

---

[Cass., IV pen., sent. n. 26302/2018](#)

Per la Cassazione l'indennità di accompagnamento rappresenta un sussidio per consentire al disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana

Non può negarsi il [gratuito patrocinio](#) se il richiedente supera i limiti di reddito indicati dal T.U. sulle spese di giustizia per l'ammissione al beneficio **solo a causa dell'indennità di accompagnamento**.

Tale indennità, infatti, **non rientra nella nozione di reddito di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115** in quanto ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana.

Lo ha chiarito la Corte di **Cassazione**, quarta sezione penale, nella **sentenza n. 26302/2018** pronunciandosi sul ricorso di un indagato contro il provvedimento che gli aveva negato l'ammissione al [patrocinio a spese dello stato](#).

Per la Cassazione, in effetti, risulta fondato il motivo di ricorso afferente alla valutazione, ai fini della determinazione del reddito del richiedente, **della [indennità di accompagnamento](#)**.

In ordine a tale aspetto, spiegano gli Ermellini, un consolidato orientamento di legittimità ha affermato che, in materia di [gratuito patrocinio](#), ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di [indennità di accompagnamento](#) a favore degli invalidi totali (cfr. Cass., n. 24842/2015).

Si è invero precisato che tale indennità ha **natura di sussidio** destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita **compatibili con la dignità umana**. Per tale ragione, conclude il Collegio, essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.